

L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo prima e dopo il “Decreto Lamorgese”*

ANTONELLA BUZZI, FRANCESCO CONTE**

Sommario

1. L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: un percorso a ostacoli. – 2. Il domicilio non basta: la sentenza n. 186/2020 della Corte costituzionale. – 3. L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo il “Decreto Lamorgese”. Un ritorno al passato (con qualche eccezione).

Data della pubblicazione sul sito: 4 gennaio 2021

Suggerimento di citazione

A. BUZZI, F. CONTE, *L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo prima e dopo il “Decreto Lamorgese”*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it.

* Il presente contributo rappresenta la rielaborazione di un intervento svolto in occasione del seminario *Il diritto di asilo dopo il d.l. n. 130/2020 in tema di immigrazione e protezione internazionale*, organizzato presso la Scuola Superiore Sant'Anna il 16 dicembre 2020. Il contributo è inserito nella sezione monografica del fascicolo n. 1/2021 del *Forum di Quaderni Costituzionali*.

** Antonella Buzzi è avvocatessa e studentessa del master “Esperto in politiche e gestione dei flussi migratori” nell'Università degli studi “Niccolò Cusano” telematica – Roma; lavora come consulente legale per stranieri e minori stranieri non accompagnati. Indirizzo mail: buzzi.antonella@gmail.com. Francesco Conte è dottore di ricerca in Stato, persona e servizi nell'ordinamento europeo e internazionale nell'Alma mater studiorum – Università degli studi di Bologna e Avvocato del Foro di Bologna. Indirizzo mail: francesco.conte85@gmail.com.

1. L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: un percorso a ostacoli

Con il decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito in legge 18 dicembre 2020 n. 173¹, il legislatore è intervenuto nuovamente (anche) sulla disciplina dell'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri richiedenti asilo, che negli ultimi anni è stata al centro di diverse modifiche e di un acceso dibattito, dottrinale e giurisprudenziale, culminato con la recente sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2020, alla luce della quale è appunto nuovamente intervenuto il d.l. n. 130/2020.

Proviamo a ricostruire brevemente le tappe principali della vicenda, al fine di meglio inquadrare le previsioni contenute nel d.l. n. 130/2020.

Il d.lgs. n. 142/2015 (“Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale”) nel suo testo originario si limitava a qualificare espressamente, all'art. 5, terzo comma, le strutture ospitanti come “dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica”².

Il d.l. n. 13/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 46/2017 (cd. Decreto Minniti), aveva interpolato il d.lgs. n. 142/2015, introducendo l'art. 5-bis, contenente una disciplina speciale per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza³. In base a tale disciplina, ove non vi fosse stata iscrizione individuale, si sarebbe provveduto d'ufficio con applicazione dell'istituto della convivenza anagrafica (*ex* art. 5 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) sulla base di una comunicazione del responsabile della struttura. Inoltre, in deroga alla normativa generale, veniva prescritta la cancellazione anagrafica del richiedente asilo con effetto immediato nelle ipotesi di revoca dell'accoglienza e di allontanamento non giustificato dalla struttura di accoglienza, comunicati dal responsabile della convivenza.

¹ Pubblicato in G.U. n. 314 del 19 dicembre 2020.

² Mentre l'art. 6, settimo comma, del d.lgs. n. 286/1998 prevede che “[...] la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi”, il testo originario dell'art. 5 del D. Lgs. 142/2015 prevedeva che, per i richiedenti asilo, “il centro o la struttura rappresenta luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica”, senza quindi richiamare il presupposto della “documentata ospitalità da più di tre mesi”.

³ Nello specifico, nei centri di prima accoglienza (art. 9), nei centri di accoglienza straordinaria (art. 11) e nei centri afferenti al Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati, predisposti dagli enti locali (art. 14).

Successivamente, l'art. 13 d.l. n. 113/2018, entrato in vigore il 5 ottobre 2018 e convertito con modificazioni dalla legge n. 130/2018 (cd. Decreto Salvini), interveniva nuovamente sul d.lgs. n. 142/2015.

In primo luogo, all'art. 4, veniva previsto che il permesso di soggiorno per richiesta asilo fosse qualificato come documento di riconoscimento (primo comma), ma che lo stesso non costituisse "titolo per l'iscrizione anagrafica" (comma 1-bis). In secondo luogo, all'art. 5, terzo comma, veniva cancellata la previsione che il centro di accoglienza rappresentasse per il richiedente asilo luogo di dimora abituale ai fini dell'iscrizione anagrafica e sostituita con la previsione che l'accesso ai servizi erogati da parte del richiedente asilo fosse "assicurato nel luogo di domicilio". In terzo luogo, veniva del tutto abrogato l'art. 5-bis (che per l'appunto disciplinava l'iscrizione anagrafica "speciale" dei richiedenti asilo).

Nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di conversione del d.l. n. 113/2018 si leggeva che "[l]'esclusione dall'iscrizione anagrafica si giustifica per la precarietà del permesso per richiesta asilo e risponde alla necessità di definire preventivamente la condizione giuridica del richiedente"⁴.

Sin dall'approvazione del decreto-legge, è stato osservato che la disposizione che assicurava i servizi nel luogo di domicilio non fosse sufficiente a garantire l'accesso dei richiedenti asilo ad alcuni servizi territoriali e diritti sociali o che comunque rendesse tale accesso molto più difficoltoso⁵, al punto da far dubitare della legittimità costituzionale dell'art. 13 del decreto, per violazione dell'art. 3 Cost.⁶, in difetto di una ragionevole motivazione che giustificasse il differente trattamento del cittadino straniero richiedente asilo. E ciò anche alla luce della giurisprudenza costituzionale che ha riconosciuto il cittadino straniero "titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona"⁷.

⁴ Disegno di legge n. 840 del Senato presentato il 4 ottobre 2018.

⁵ J. LONG, S. ALBANO, *L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: il tribunale di Bologna fa luce sulle ombre del decreto sicurezza*, in *Famiglia e Diritto*, 2019, n. 12, p. 1128, osservano che "la procedura online per richiede l'indennità di disoccupazione prevede l'inserimento di un PIN che può essere ottenuto solo inserendo i dati anagrafici e di residenza. Lo stesso vale per la patente di guida, per la quale si richiede l'esibizione della carta di identità, che può essere ottenuta solo previa iscrizione anagrafica"; S. CURRERI, *Prime considerazioni sui profili d'incostituzionalità del decreto-legge n. 113/2018 (c.d. "decreto sicurezza")*, in *federalismi.it*, 21 dicembre 2018.

⁶ Cfr. il documento ASGI "Manifeste illegittimità costituzionali delle nuove norme concernenti permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, protezione internazionale, immigrazione e cittadinanza previste dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113".

⁷ Così, C. Cost. sent. n. 148/2008; v. anche la giurisprudenza ivi citata. Cfr. P.S. PIAZZA, *L'iscrizione anagrafica*, in A. CONZ, L. LEVITA (a cura di), *Il decreto Salvini su immigrazione e sicurezza*, Dike, Roma, 2018, p. 281.

Una parte della dottrina⁸, nella dichiarata finalità di superare gli aspetti maggiormente critici della novella legislativa, aveva proposto un'interpretazione costituzionalmente orientata⁹ dell'art. 13 del d.l. n. 113/2018, sostenendo che, a discapito delle intenzioni del Governo, non comportasse un radicale divieto di iscrizione dei richiedenti asilo nei registri anagrafici e che anzi l'iscrizione rimanesse un precipuo dovere degli ufficiali d'anagrafe, in presenza dei presupposti disciplinati in via generale. Essenzialmente, le modifiche introdotte dal decreto Salvini avrebbero determinato semplicemente l'abrogazione delle modalità "speciali" di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo con conseguente *riespansione* della normativa generale sull'iscrizione anagrafica degli stranieri. Avrebbero dunque trovato (nuovamente) applicazione, anche per i richiedenti asilo, le disposizioni generali contenute nel T.U. Immigrazione¹⁰.

I due diversi orientamenti interpretativi hanno conosciuto alterne fortune sia nella prassi applicativa¹¹ che presso i giudici di merito¹² chiamati per lo più a pronunciarsi su ricorsi presentati *ex art.* 700 c.p.c. da richiedenti asilo, al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica.

Alcuni, come i Tribunali di Firenze e Bologna, aderivano all'interpretazione costituzionalmente orientata e, ritenendo che il d.l. n. 113/2018 non precludesse il diritto all'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, accoglievano le istanze dei ricorrenti, ordinando ai Comuni resistenti di procedere all'iscrizione nei registri della popolazione residente. Altri Tribunali ritenevano, al contrario, che le modifiche introdotte dal "Decreto Salvini" fossero preclusive dell'iscrizione anagrafica (in particolare il novellato art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142/2015, che, come accennato, escludeva che il permesso per richiesta asilo costituisse

⁸ E. SANTORO, *In direzione ostinata e contraria. Parere sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo alla luce del Decreto Salvini*, in *L'altro diritto*, 2019; D. CONSOLI, N. ZORZELLA, *L'iscrizione anagrafica e l'accesso ai servizi territoriali dei richiedenti asilo ai tempi del salvinismo*, in *Questione Giustizia*, 8 gennaio 2019.

⁹ Interpretazione a suo tempo ritenuta condivisibile anche da chi scrive, in "Ma cosa prevede davvero il 'decreto Salvini' sull'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo?", su lacostituzione.info.

¹⁰ Cfr. in particolare l'art. 6, settimo comma, del d.lgs. n.286/1998, secondo cui le "iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione" e "in ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza".

¹¹ Cfr. A. MORELLI, *La "ribellione" dei sindaci contro il 'decreto sicurezza': la tortuosa via per la Corte costituzionale*, su *Consulta On Line*, 2019, n. 1, pp. 1 ss.

¹² Una rassegna aggiornata curata da ASGI è reperibile all'indirizzo: www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/iscrizione-anagrafica-decreto-sicurezza-giurisprudenza.

“titolo” per l’iscrizione). Tra questi ultimi, alcuni giudici rigettavano i ricorsi¹³; altri, invece, ritenevano che il divieto di iscrizione anagrafica fosse in contrasto con la Costituzione e sollevavano questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2, 3, 10, 77, secondo comma, 117, primo comma, Cost.

2. Il domicilio non basta: la sentenza n. 186/2020 della Corte costituzionale

Sui giudizi di legittimità costituzionale promossi dai Tribunali di Milano, Salerno e Ancona, la Corte si è pronunciata con la sentenza n. 186/2020, pubblicata il 31 luglio, condividendo le censure mosse dai giudici rimettenti circa l’effetto discriminatorio e l’irragionevolezza delle disposizioni contenute nel decreto-legge 113/2018.

In particolare, l’interpretazione adeguatrice non è stata ritenuta praticabile alla luce di una lettura complessiva e sistematica della novella normativa (ma che sembrerebbe dare rilievo anche ad una interpretazione teleologica in senso storico-soggettivo) da cui emerge “l’intento del legislatore di escludere i richiedenti asilo dal riconoscimento giuridico della dimora abituale operato per il tramite dell’iscrizione anagrafica”. Tale ricostruzione sarebbe suffragata, oltre che dalla menzionata relazione illustrativa, anche dalle circolari diramate dal Ministero dell’Interno dopo l’entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, in una delle quali, appunto, si leggeva che “il permesso di soggiorno per richiesta di protezione internazionale [...] non potrà consentire l’iscrizione anagrafica¹⁴”.

Ulteriore conferma di tale impostazione si rinverrebbe in diversi elementi letterali dell’art. 13 del “Decreto Salvini”, “che puntano a sostituire il riferimento al luogo di residenza con quello al luogo di domicilio”¹⁵.

Ma proprio la *ratio legis* così enucleata ha indotto i giudici costituzionali ad accogliere le questioni di legittimità sollevate, per violazione dell’art. 3 Cost., sia sotto il profilo dell’irrazionalità intrinseca della disposizione censurata, che sotto il profilo dell’irragionevole disparità di trattamento.

Innanzitutto, infatti, “a dispetto del dichiarato obiettivo dell’intervento normativo di aumentare il livello di sicurezza pubblica, la norma in esame, impedendo l’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, finisce con il limitare le capacità di controllo e monitoraggio dell’autorità pubblica sulla popolazione effettivamente residente sul suo territorio”¹⁶.

¹³ Secondo quanto riportato da ASGI, i provvedimenti che hanno rigettato le domande dei richiedenti sono tre, due del Tribunale di Trento e una del Tribunale di Torino.

¹⁴ Circ. n. 15 del 18 ottobre 2018, recante “D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U. n. 231 del 4/10/2018). Art. 13 (Disposizioni in materia di iscrizione anagrafica)”.

¹⁵ Benché al primo comma dell’art. 5 del D. Lgs. 142 del 2015 era “sopravvissuto” un riferimento alla “residenza”.

¹⁶ Corte cost. sent. 186/2020, § 4.1 del considerato in diritto.

La Corte ha anche evidenziato, per altro verso, come lo stesso presupposto della “precarietà” della permanenza dei richiedenti asilo nel territorio statale con tale *status* (presupposto che avrebbe dovuto giustificare la preclusione dell’iscrizione anagrafica) apparisse del tutto insussistente, in quanto “nella stragrande maggioranza dei casi, il periodo complessivo di permanenza dei richiedenti asilo nel nostro Paese risulta essere di almeno un anno e mezzo [...], soprattutto a causa dei tempi di decisione sulle domande¹⁷”.

Sotto il profilo della disparità di trattamento, la Corte ha osservato come il divieto di iscrizione anagrafica riservasse un trattamento differenziato e certamente peggiorativo dei richiedenti asilo (anche rispetto agli altri stranieri regolarmente soggiornanti) in assenza di una ragione giustificatrice. Infatti, a fronte della mera situazione oggettiva dell’abitudine della dimora, “la circostanza che si tratti di un cittadino o di uno straniero, o di uno straniero richiedente asilo, comunque regolarmente insediato, non può presentare alcun rilievo ai suoi fini”, osservando come neppure la garanzia della prestazione dei servizi nel “luogo di domicilio” potesse ritenersi adeguata¹⁸.

E proprio in considerazione dell’unitarietà dell’intento che, ad avviso della Corte, ispirava l’intero art. 13 del decreto legge, la pronuncia ha dichiarato l’illegittimità consequenziale dell’intero articolo, comprese quindi le disposizioni non oggetto di censura da parte dei giudici rimettenti.

Quest’ultimo aspetto assume un’importanza peculiare in relazione alla nuova disciplina contenuta nel cd. “Decreto Lamorgese”. Infatti, con la declaratoria di illegittimità dell’intero art. 13 del d.l. n. 113/2018, è venuta meno anche l’abrogazione dell’art. 5-bis del d.lgs. n. 142/2015 contenente la disciplina “speciale” dell’iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo (il che avrebbe potuto comportarne la “reviviscenza”¹⁹, quantomeno fino al nuovo intervento legislativo).

¹⁷ *Ibidem*.

¹⁸ “Non si può negare che la previsione della fornitura dei servizi nel luogo di domicilio, anziché in quello di residenza (art. 13, comma 1, lettera b, numero 1, del d.l. n. 113/2018), rende, quantomeno, ingiustificatamente più difficile l’accesso ai servizi stessi, non fosse altro che per gli ostacoli di ordine pratico e burocratico connessi alle modalità di richiesta dell’erogazione – che fanno quasi sempre riferimento alla residenza e alla sua certificazione a mezzo dell’anagrafe – e per la stessa difficoltà di individuare il luogo di domicilio, a fronte della certezza offerta invece dal dato formale della residenza anagrafica”, *ibidem*, § 4.2 del considerato in diritto.

¹⁹ Tra le “ipotesi tipiche e molto limitate” della reviviscenza di norme abrogate, la Corte ha individuato proprio “l’ipotesi di annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale” (sent. 13/2012).

3. L'iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo dopo il “Decreto Lamorgese”. Un ritorno al passato (con qualche eccezione).

E proprio nel “solco” tracciato dalla Corte costituzionale²⁰, l'art. 3, comma 2, lett. a), del d.l. n. 130/2020 ha reintrodotto (benché con una formulazione parzialmente diversa) l'art. 5-bis del d.lgs. n. 142/2015.

Nel primo comma del novellato art. 5-bis è previsto che il richiedente protezione internazionale, al quale sia stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo o la ricevuta della presentazione della domanda di protezione internazionale, è iscritto nell'anagrafe della popolazione residente a norma del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento anagrafico della popolazione residente). La legge di conversione ha specificato che l'iscrizione avviene, in particolare, ai sensi degli articoli 3, 5 e 7 del Regolamento anagrafico, i quali prevedono, rispettivamente, la definizione di popolazione residente (art. 3), la definizione di convivenza anagrafica (art. 5), le modalità di iscrizione anagrafica (art. 7, che contiene anche disposizioni specificamente rivolte ai cittadini stranieri).

Nel secondo comma si prevede che i richiedenti ospitati nei centri di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015 (dunque i centri di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria) siano iscritti all'anagrafe ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 223/1989, vale a dire in convivenza anagrafica. È fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Nel terzo comma si prevede che la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. La legge di conversione ha specificato che ci si riferisce ai richiedenti asilo ospitati nei centri di cui agli artt. 9 e 11 del d.lgs. n. 142/2015, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'art. 1-sexies del d.l. n. 416/1989, convertito dalla legge n. 39/1990. Il sistema di accoglienza e integrazione è il sistema di accoglienza integrata che fa capo agli enti territoriali, che accedono ai finanziamenti del Fondo nazionale per le politiche i servizi dell'asilo, e che, a seguito delle modifiche introdotte dallo stesso Decreto Lamorgese, è aperto anche ai cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale²¹.

²⁰ Come si legge nella relazione di accompagnamento del disegno di legge di conversione; cfr. disegno di legge n. 2727 della Camera presentato il 21 ottobre 2020.

²¹ Detto sistema, in passato denominato “Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati”, era stato modificato dal d.l. n. 113/2018, che lo aveva ridenominato “Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati” e aveva escluso la possibilità di accesso ai cittadini stranieri richiedenti asilo.

Singularmente, il riferimento alle strutture di accoglienza e integrazione è presente nel terzo comma (e aggiunto in sede di conversione), ma non nel secondo (che invece si riferisce ai soli centri di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria). Le ragioni di tale differenziazione, *prima facie*, appaiono oscure.

Ne consegue forse che i richiedenti asilo accolti nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione non possano essere iscritti in convivenza anagrafica? Piuttosto, sembrerebbe che per questi ultimi l'iscrizione in convivenza anagrafica sia meramente eventuale, potendo trovare applicazione anche l'iscrizione individuale; mentre per i richiedenti ospitati nelle strutture di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria, l'iscrizione debba avvenire *necessariamente* in convivenza anagrafica.

Da una lettura complessiva, sembrerebbe venire fuori una situazione tripartita per il cittadino straniero richiedente asilo a seconda della sua dimora abituale.

La prima ipotesi riguarda il cittadino straniero richiedente asilo ospitato nei centri di prima accoglienza e accoglienza straordinaria, il quale viene sicuramente (e obbligatoriamente) iscritto in convivenza anagrafica, in applicazione dei commi 2 (per l'iscrizione) e 3 (per l'eventuale cancellazione) dell'art. 5-bis.

La seconda ipotesi riguarda il richiedente asilo ospitato in una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione, il quale può essere iscritto sia in convivenza anagrafica sia nelle forme ordinarie. La *ratio* di questa distinzione (ove non si ritenga che sia frutto di una mera "dimenticanza" in sede di conversione) potrebbe spiegarsi dal momento che il sistema di accoglienza e integrazione prevede in effetti una pluralità di forme di accoglienza (essendo un sistema diffuso), e una pluralità di soggetti ospitati, titolari di situazioni di soggiorno anche molto differenziate tra loro: in considerazione di ciò, possiamo ritenere che il legislatore non abbia voluto "imporre" ai responsabili di tali strutture di procedere all'iscrizione d'ufficio nelle forme della convivenza anagrafica (che, in concreto, potrebbe anche non sussistere laddove, ad esempio, in una struttura sia ospitato un solo nucleo familiare). Qualora il richiedente asilo ospitato nel sistema di accoglienza e integrazione sia però effettivamente iscritto in convivenza anagrafica, nell'ipotesi di revoca dell'accoglienza o di allontanamento ingiustificato dalla struttura, troverebbe applicazione la disposizione speciale del comma 3, e la comunicazione, da parte del responsabile della convivenza, di tali eventi comporterebbe la cancellazione anagrafica con effetto immediato (diversamente dalla normativa generale che prevede tempistiche più lunghe per la cancellazione, dovendo l'ufficiale d'anagrafe procedere autonomamente all'accertamento dell'irreperibilità).

Infine, il cittadino straniero richiedente asilo che abbia una dimora abituale diversa da un centro di prima accoglienza o di accoglienza straordinaria o da una struttura afferente al sistema di accoglienza e integrazione, può essere iscritto sia nelle modalità ordinarie sia in convivenza anagrafica, a seconda del caso specifico,

ma nei suoi confronti non troverà comunque applicazione il meccanismo di cancellazione con effetto immediato di cui al terzo comma del novellato art. 5-bis (che comunque, difficilmente, potrebbero riguardarlo, trattandosi di avvenimenti che riguardano richiedenti asilo inseriti nel sistema di accoglienza), bensì la normativa generale (che consente la cancellazione per irreperibilità a seguito di accertamenti ripetuti²²).

Per concludere, segnaliamo infine che il quarto e ultimo comma del novellato art. 5-bis prevede che ai richiedenti protezione internazionale iscritti in anagrafe sia rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta di identità, di validità limitata al territorio nazionale (come già previsto per tutti i cittadini stranieri dall'art. 6, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998) e della durata di tre anni. Tale ultima previsione introduce un trattamento differenziato rispetto ai cittadini stranieri non richiedenti asilo dal momento a questi ultimi è generalmente rilasciata una carta di identità di durata pari a quella dei cittadini italiani (10 anni)²³.

²² L'art. 11 del D.P.R. n. 223/1989 prevede: "La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata: (...); per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni".

²³Prevedendo, infatti, l'art. 6, comma 7, del d.lgs. n. 286/1998 che "le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani con le modalità previste dal regolamento di attuazione", possiamo ritenere applicato anche ai cittadini stranieri l'art. 3 del R.D. 773/1931 secondo cui alle "persone aventi nel comune la loro residenza o la loro dimora" viene rilasciata dal sindaco una carta d'identità di durata decennale. Si evidenzia inoltre che la regolarità del soggiorno è presupposto per l'iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri ed è un requisito che deve essere costantemente mantenuto, a pena della cancellazione anagrafica (cfr. art. 7 e 11 D.P.R. n. 223/1989).